

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 15653/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15653 del 2023, proposto da

Confederazione Italiana Federazioni Autonome - Cifa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Adalberto Perulli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;

U.N.S.I.C. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori in P.L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Di Iacovo e Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Conftrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Porto e Paolo Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

Domenico Mamone, Annalisa Guidotti, Carlo De Ruvo, Paolo Uggè, non costituiti in giudizio;

Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa concessione di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a.,

del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2023, trasmesso a CIFA in data 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione ex art. 4, comma 4, legge n. 963 del 1986 e, per l'effetto, il rappresentante di CIFA non è stato inserito tra i componenti del CNEL nella categoria 'imprese';

dell'elenco provvisorio redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con nota prot. 12570 del 27 aprile 2023 nella parte in cui non contiene il nominativo del rappresentante di CIFA tra i componenti della categoria imprese del CNEL;

del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2023, pubblicato in G.U. n.

218 del 18 settembre 2023 avente ad oggetto la «nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», nella parte in cui non ha inserito il rappresentante di CIFA tra i componenti della categoria imprese del CNEL; di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali: (i) la nota prot. n. 17126 del 12 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto «Rinnovo componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – Ricorsi delle associazioni CONFINDUSTRIA, FEDERDISTRIBUZIONE, CIFA, ANIA CONFITARMA e CONFSERVIZI-ASSTRA-UTILITALIA»; (ii) la nota prot. n. 20909 del 14 luglio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali avente ad oggetto «Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) – Quinquennio 2023-2028. Categoria “Imprese”. Ricorso presentato dalla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA)»; (iii) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2023, ancorché non conosciuta, richiamata dal D.P.R. 8 settembre 2023 con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione ex art. 4, comma 4, legge n. 963 del 1986 proposto da CIFA e dal D.P.R. 8 settembre 2023 avente ad oggetto la nomina definitiva dei rappresentanti della categoria imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), di U.N.S.I.C.-Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori in P.L.R.P.T., di Conftrasporto, della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata

– Confapi e della Presidenza della Repubblica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente";

Considerato, pertanto:

a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a

mezzo PEC, della presente ordinanza e che dell'avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione; fissa per la prosecuzione l'udienza pubblica del 6 novembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO